

SERVIZIO E SEGRETERIA E ORDINANZE
UFFICIO TECNICO È SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE

ORDINANZA
PROT. 4168

N. 02009 - DEL 10/06/2010

OGGETTO:	LIMITAZIONI DELL'USO DELL'ACQUA POTABILE ANNO 2010
-----------------	---

IL SINDACO

CONSIDERATO che la stagione estiva impone il rigoroso contenimento del consumo dell'acqua potabile e la sua limitazione agli usi consentiti dalle condizioni generali e speciali dei contratti di somministrazione;

RILEVATO che l'acqua è un bene pubblico il cui uso è quindi assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;

DATO ATTO che, come per gli anni scorsi, sono prevedibili condizioni metereologiche tali da consigliare la limitazione dell'uso delle risorse idriche disponibili affinché le stesse possano essere utilizzate per il solo consumo umano, facendo comunque salve le esigenze di quelle attività produttive, commerciali ed affini che ne abbiano necessità per i loro cicli produttivi;

SENTITA nel merito la compente Enia S.p.A. nella sua qualità di Ente Gestore degli impianti che ha confermato, come in precedenza, la necessità di emettere una idonea ordinanza di restrizione nell'uso dell'acqua potabile in funzione della limitazione dei consumi estivi;

VISTO il Regolamento Comunale per la concessione ed erogazione dell'acqua del civico acquedotto;

ORDINA

a tutti gli utenti di limitare il consumo dell'acqua agli stretti bisogni domestici ed igienici o comunque consentiti dai contratti di somministrazione, **vietando l'impiego dell'acqua** da essi attinta per usi diversi (innaffiamento di piazzali, orti, giardini, lavaggio auto, riempimento piscine, ecc.) **dalle ore 7,00 alle ore 22,00 dal 15 GIUGNO al 30 SETTEMBRE 2010.**

I contravventori saranno sanzionati con le modalità previste dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00 con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00.

Sono esclusi dal presente divieto gli usi connessi con lo svolgimento di attività produttive, commerciali ed affini.

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico tramite diffusione locale e pubblica affissione all'Albo Pretorio comunale.

DISPONE

- di inviare copia della presente all'Ufficio di Polizia Municipale, all'Ufficio Tecnico Comunale, al Comando Stazione Carabinieri di Rivergaro, ad Enia S.p.A. ed all'Autorità per i Servizi Pubblici ATO di Piacenza;
- di affiggere copia della presente all'Albo Pretorio Comunale nei termini di legge

AVVERTE

che contro questo provvedimento, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è ammesso ricorso al T.A.R. dell'Emilia-Romagna, sede distaccata di Parma, entro il termine di 60 giorni, ovvero tramite ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune di Rivergaro

IL SINDACO
(Pietro Martini)